



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 AGOSTO 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	7
Disegno di legge	»	10
Testo dell'Accordo	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - 1. *Finalità.*

L'Accordo in oggetto è finalizzato a consentire, nel rispetto della normativa vigente nei due Paesi, lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle Rappresentanze cilene in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Cile, ivi comprese le rispettive Missioni presso le Organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi (si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di carriera, membri del personale tecnico e amministrativo, ad esclusione degli impiegati locali). I familiari delle suddette categorie di personale sono tutelati dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari (ratificate ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804), dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e dal diritto delle Organizzazioni internazionali, che estendono loro privilegi e immunità previste per i membri delle Rappresentanze straniere.

2. *Motivazioni e contesto economico e sociale del provvedimento*

L'attuale contesto delle relazioni diplomatiche, in rapida evoluzione, assegna ai familiari (coniuge e figli) dei membri delle Rappresentanze accreditate in ogni Paese un ruolo diverso da quello previsto nel passato. Tali persone sono oggi inserite pienamente nel contesto del Paese ricevente e possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo isti-

tuzionale in qualità di familiari del personale accreditato.

D'altro canto, la concessione di tale opportunità, riportando nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività di queste persone all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, non può che affiancarsi ad una limitazione delle prerogative che ammettono delle eccezioni alla giurisdizione locale. Allo stesso tempo, è necessario prevedere dei precisi meccanismi che, pur assicurando adeguate modalità di ingresso nel Paese, consentano ai destinatari dell'Accordo di prestare attività lavorative dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni e l'espletamento delle pratiche amministrative previste.

Negli ultimi anni si è dunque registrato nella comunità internazionale un forte e crescente interesse per la stipula di accordi che consentano ai familiari del personale inviato all'estero presso le Rappresentanze diplomatico-consolari di svolgere un'attività lavorativa. E ciò a dimostrazione del fatto che nel mondo occidentale lo svolgere un'attività professionale è considerato un elemento importante non solo sotto il profilo degli aspetti economici e sociali ma anche sotto quello, più attinente alla sfera psicologica, della realizzazione della personalità dell'individuo.

Le aspirazioni dei Paesi esteri ben si conciliano con l'interesse di questa Amministrazione a favorire l'attività lavorativa dei familiari dei nostri funzionari accreditati nelle Rappresentanze all'estero. E ciò anche in considerazione della congiuntura economica mondiale che per molti Paesi europei vede ormai difficile il mantenimento all'estero di un nucleo familiare monoreddito.

3. *Struttura e contenuti generali dell'Accordo*

La struttura del provvedimento, redatto in due originali in italiano ed in spagnolo, consta di un «Titolo», di un «Preambolo introduttivo», che individua le Parti contraenti e le finalità, e di un corpo suddiviso in sette articoli con una numerazione progressiva, alcuni dei quali prevedono partizioni interne in commi numerati, rubricati come segue:

art. 1 – Oggetto dell'Accordo;

art. 2 – Procedura di autorizzazione in Italia;

art. 3 – Procedura di autorizzazione nella Repubblica del Cile;

art. 4 – Applicabilità della normativa locale;

art. 5 – Immunità civili, amministrative e penali;

art. 6 – Limiti all'autorizzazione;

art. 7 – Entrata in vigore, durata e denuncia.

Le immunità per i familiari a carico, previste dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e dagli altri accordi internazionali vigenti, sono escluse limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa e per le questioni derivanti dalla medesima. Per quanto riguarda l'immunità dalla giurisdizione penale, in caso di un'azione giudiziaria intentata contro un familiare a carico che gode di immunità diplomatica, per atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa stessa, il Paese ricevente può chiedere la rinuncia all'immunità e lo Stato inviante darà seria considerazione alla richiesta, ad eccezione di quei casi per cui una rinuncia all'immunità si ritenga possa essere contraria agli interessi nazionali in presenza di grave reato e, qualora l'immunità non fosse sospesa, la persona dovrebbe essere richiamata.

L'Accordo prevede infatti sia modalità di autorizzazione allo svolgimento delle attività

lavorative che appropriati meccanismi giuridici di limitazione della sfera di applicazione delle immunità dalle giurisdizioni penale, civile ed amministrativa per gli atti compiuti nel prestare tali attività.

L'Accordo prevede, altresì, dei meccanismi sanzionatori finalizzati ad impedire ogni genere di abuso derivante dalla qualità di familiare di membro di una Rappresentanza straniera che, in quanto tale, gode della speciale tutela personale disciplinata dalle Convenzioni di Vienna citate ed in generale dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio.

Mentre tali esenzioni e le modalità di ingresso nel nostro Paese (ad es. con visto diplomatico, ecc.) non consentirebbero ai destinatari dell'Accordo in questione di svolgere un'attività lavorativa in Italia, il testo dell'Accordo prevede meccanismi che autorizzano allo svolgimento di attività lavorative, rispetto alle quali entrerà in funzione una «sospensione» del regime di immunità tesa a tutelare l'ordinamento italiano (e cileño) ed il principio di uguaglianza dei lavoratori di fronte alla legge.

I familiari ai quali sarà consentito lo svolgimento di un'attività lavorativa saranno assoggettati alla normativa fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro prevista dalla normativa vigente nel Paese ospitante.

L'autorizzazione potrà essere negata a coloro che risultino aver lavorato nel Paese accreditario illegalmente e/o a coloro che abbiano commesso violazioni in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione non potrà essere, altresì, concessa al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale.

4. *Passi salienti dell'iter dell'Accordo*

Avviate nel 2004, le trattative con il Cile per la stipula di un'intesa bilaterale formulata sulla base della reciprocità che consenta ai familiari del personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatico-consolari di poter svolgere un'attività lavorativa nei ri-

spettivi Paesi, sono state in seguito sospese in relazione ad un esercizio di chiarificazione intrapreso nel frattempo con le altre competenti Amministrazioni italiane, in merito ad alcuni aspetti della materia, a seguito delle osservazioni avanzate dalle predette Amministrazioni in sede di concertazione interministeriale in vista della ratifica parlamentare di intese simili.

La conclusione di tale esercizio di chiarificazione ha consentito di poter riavviare l'*iter* per la ratifica di alcuni accordi già firmati e di riprendere il dialogo con quei Paesi, come il Cile, che avevano manifestato l'interesse alla conclusione di un'intesa in materia.

Frutto di un proficuo ed articolato negoziato tra le Parti, il progetto di accordo illustrato è stato elaborato nell'ottica di una soluzione di conciliazione tra gli indirizzi

espressi dalle altre competenti Amministrazioni italiane (Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'economia e delle finanze e Agenzia delle entrate) sul progetto di testo approvato da questo Ministero e le successive istanze presentate da parte cilena, con particolare riferimento al delicato tema delle immunità dalla giurisdizione del Paese ricevente, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti.

In particolare, sono state recepite le indicazioni del Ministero della giustizia in tema di rinuncia all'immunità dalla giurisdizione penale da parte dello Stato accreditante su richiesta scritta avanzata dallo Stato accreditatario prevedendo meccanismi di garanzia in caso di mancata rinuncia all'immunità da parte dello Stato d'invio con l'istituto della revoca all'autorizzazione o la stessa partenza del familiare.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il provvedimento infatti non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni, né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dai benefici riconosciuti con l'Accordo in oggetto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Reggente Generale dello Stato



23 LUG. 2014



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di rafforzare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

I familiari dei membri delle Rappresentanze accreditate possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo istituzionale in qualità di familiari del personale accreditato.

D'altro canto la concessione di tale opportunità, riportando nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività di queste persone all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, non può che affiancarsi ad una limitazione delle prerogative che ammettono delle eccezioni alla giurisdizione locale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale fa riferimento alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, ambedue ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale.



6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un Trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno notizie in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si ha notizia di analoghi Accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione Europea.



PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E
REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale non vi sono deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE
SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI
ATTIVITA' LAVORATIVE DEI FAMILIARI A CARICO
DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E
TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE MISSIONI
DIPLOMATICHE E RAPPRESENTANZE CONSOLARI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominate le "Parti", con l'auspicio di concludere un Accordo al fine di facilitare l'esercizio di attività lavorativa da parte dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari dello Stato accreditante nel territorio dello Stato ricevente, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Oggetto dell'Accordo

1. I familiari a carico che fanno parte del nucleo familiare che vive con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e Rappresentanze consolari della Repubblica del Cile nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana nella Repubblica del Cile saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attività lavorativa autonoma o subordinata nel territorio di quest'ultimo, in conformità alle disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocità.



2. Per gli effetti del presente Accordo, l'espressione "familiari" del paragrafo precedente si riferisce a:

- I) il/la coniuge;
- II) i figli a carico dai 18 ai 21 anni;
- III) i figli a carico dai 22 ai 25 anni che frequentino corsi di studio a livello superiore;
- IV) i figli diversamente abili a prescindere dalla loro età;

che facciano parte del nucleo familiare di un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari.

3. Questo privilegio non si applica ai familiari del personale con contratto locale delle Missioni diplomatiche e consolari.

4. Il menzionato privilegio, inoltre, si estenderà ai familiari del citato personale delle Rappresentanze accreditate presso la Santa Sede e delle Rappresentanze accreditate presso gli Organismi Internazionali con sede presso i due Stati.

Articolo 2

Procedura di autorizzazione in Italia

1. L'Ambasciata della Repubblica del Cile invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che ha ricevuto un'offerta di lavoro alla quale intende corrispondere, includendo una breve descrizione della natura di tale attività.

2. Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio della procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo,



potrà assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Italia.

3. L'Ambasciata della Repubblica del Cile informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata della Repubblica del Cile dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente Accordo.

4. Nel caso in cui l'attività lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica del Cile invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana, informandolo del nome del familiare presente in Italia che intende intraprendere un'attività lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana, verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente Accordo, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

5. L'Ambasciata della Repubblica del Cile informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa autonoma autorizzata.

Articolo 3

Procedura di autorizzazione nella Repubblica del Cile

In Cile, l'esercizio di un'attività lavorativa da parte del familiare a carico sarà soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorità pertinenti, mediante una richiesta ufficiale inviata a nome del familiare a carico, dall'Ambasciata d'Italia alla Direzione del Cerimoniale e Protocollo del Ministero delle Relazioni Estere. Nella



richiesta, si specificherà l'attività lavorativa che si desidera esercitare, i dati dell'eventuale datore di lavoro e ogni altra informazione richiesta nel procedimento e nei formulari preposti a tal fine. Le autorità competenti, dopo aver verificato se la persona in questione rientra nelle categorie definite nel presente Accordo e tenendo presente la legislazione interna vigente, informerà ufficialmente l'Ambasciata d'Italia, mediante la suindicata Direzione, che la persona è stata autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa, in conformità alla legislazione applicabile in Cile. Nel caso in cui il familiare a carico desiderasse cambiare, in qualunque momento datore di lavoro dopo aver ricevuto un'autorizzazione per esercitare un'attività lavorativa, presenterà una nuova richiesta di autorizzazione.

Articolo 4

Applicabilità della normativa locale

1. Le Parti concordano che, in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963, i familiari a carico che hanno ottenuto l'autorizzazione per realizzare un'attività lavorativa, saranno soggetti alla normativa vigente nello Stato ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro in relazione all'attività svolta. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.
2. L'autorizzazione affinché il familiare a carico eserciti un'attività lavorativa non implicherà l'esenzione dal rispetto di requisiti, procedimenti o imposte normalmente applicabili a qualunque impiego, in riferimento sia alle caratteristiche personali, qualità professionali o lavorative che di qualunque altro genere. Nel caso di



professioni che richiedano qualifiche particolari, il familiare a carico non sarà esentato dall'osservanza dei requisiti applicabili.

3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli, gradi o studi tra i due Stati.

4. Per quanto concerne le materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi Bilaterali o Multilaterali vigenti tra i due Stati.

Articolo 5

Immunità civili, amministrative e penali

1. Per il familiare a carico autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa che goda di immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa dello Stato ricevente, in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 o in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963, o in virtù di qualunque altro accordo internazionale applicabile, detta immunità non si applicherà in riferimento a qualunque atto riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa. Le Parti concordano che l'assenza di immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa non può intendersi come riferita anche all'immunità dall'esecuzione della sentenza, per la quale sarà necessario richiedere la rinuncia espressa. In tale caso, lo Stato accreditante darà seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all'immunità dall'esecuzione della sentenza relativa ad un familiare autorizzato allo svolgimento di un'attività lavorativa.

2. Nel caso di familiari a carico che godano di immunità dalla giurisdizione penale, in conformità ai suindicati accordi internazionali, le Parti considereranno quanto segue:

(a) Le disposizioni relative all'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ricevente si continueranno ad applicare per



ogni atto che possa costituire reato commesso nel corso dell'attività lavorativa. Tuttavia, lo Stato accreditante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità del familiare coinvolto presentatagli dallo Stato ricevente.

- (b) Le Parti concordano che tale rinuncia all'immunità dalla giurisdizione penale non può intendersi come riferita anche all'immunità dall'esecuzione della sentenza, per la quale sarà necessario richiedere la rinuncia espressa. In tale caso, lo Stato accreditante darà seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all'immunità dall'esecuzione della sentenza relativa ad un familiare autorizzato allo svolgimento di un'attività lavorativa.

3. In tutti i casi definiti dal presente articolo, l'esame della richiesta e la risposta dello Stato accreditante dovranno essere effettuati nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia, lo Stato ricevente potrà richiedere la partenza del familiare a carico dal suo territorio.

Articolo 6

Limiti all'autorizzazione

1. Le Parti convengono che l'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente terminerà non appena il beneficiario cesserà di avere lo status di familiare a carico e sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle Missioni diplomatiche e consolari.

2. L'autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato



illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

3. L'autorizzazione potrà essere revocata qualora lo Stato accreditante non rinunci all'immunità nei casi di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell'ultima Nota mediante la quale una delle Parti comunica all'altra l'avvenuto adempimento dei procedimenti legali interni.

2. Il presente Accordo avrà una durata indeterminata. Tuttavia, ognuna delle Parti potrà notificare in qualunque momento per iscritto e per i canali diplomatici la sua decisione di denuncia. La denuncia avrà effetto novanta (90) giorni dopo la data della citata notifica.

In fede, i Rappresentanti che sottoscrivono, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 13 dicembre 2013 in due originali in italiano ed in spagnolo, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CILE



